

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE DI CONTRATTAZIONE PER I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 44 CCNL – FUNZIONI CENTRALI (2016-2018) AI DIRIGENTI SANITARI A VALERE SUL “FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI SANITARI” - ANNO 2021

In data 15 marzo 2023, dopo la riunione del 19 gennaio 2023, si sono riunite presso l'AIFA, anche in videoconferenza, in Via del Tritone n. 142, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato a valere sul “Fondo Risorse Decentrate dei dirigenti sanitari”, al personale appartenente alla dirigenza sanitaria per l'anno 2021.

LE PARTI

dopo ampia ed approfondita discussione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” e, in particolare, l'art. 13, comma 1-bis, che prevede, ad invarianza finanziaria, l'istituzione delle figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico a supporto del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196, recante “Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della Nato, delle misure per il Servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'Aifa.”, e, in particolare, l'art.3, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater;



ULPA
plau



Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con cui la Dott.ssa Anna Rosa Marra, dirigente di seconda fascia del ruolo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, è stata nominata, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 169 del 2022, sostituto del Direttore generale dell'AIFA, a decorrere dal 25 gennaio 2023;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto l'art. 5, commi 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* e, in particolare l'art. 25;

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Visti i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUD dei precedenti esercizi;

Visto l'accordo sindacale sottoscritto definitivamente in data 29 novembre 2011, recante applicazione degli artt. 60 e 61 CCNL quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003, Area I Dirigenza concernente il conferimento e la retribuzione degli incarichi aggiuntivi;

Visto il Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 5 del 13 febbraio 2013 e pubblicato il 16 aprile 2013;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sui criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016, a seguito del

parere favorevole, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*;

Visto l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* anno 2021 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 28 gennaio 2021;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia;

Visto l'Allegato n. 3 all'Accordo sottoscritto tra l'Agenzia e le OO.SS. in data 17 dicembre 2009, che riporta le posizioni economiche corrispondenti alla graduazione delle funzioni dirigenziali identificate nell'accordo stesso;

Visto il CCNL Area I Dirigenza del 21 aprile 2006;

Visto il CCNL Area I dirigenza - quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010 e, in particolare, gli articoli concernenti il finanziamento e l'integrazione del fondo nonché i criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizioni e risultato per i dirigenti di II fascia e per i dirigenti delle professionalità sanitarie, espressamente disciplinati nella parte prima e nelle sezioni speciali del biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

Visto l'art. 44 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020;

Visto l'art. 28 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020;

Vista nell'ambito del richiamato CCNL Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020, la Dichiarazione congiunta n. 8 per la quale *"In relazione a quanto disposto dall'art. 59 del CCNL Area I del 21/04/2006 – quadriennio 2002/2005, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 44 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b), possono essere individuate le più opportune iniziative per assicurare livelli retributivi, correlati agli incarichi affidati, tendenzialmente omogenei a parità di graduazione delle relative funzioni"*.

Vista la determina del Direttore generale 1° marzo 2018, n. 340, recante la definizione del contingente degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie, ora dirigenti sanitari;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 830 del 12 luglio 2021, recante la costituzione del Fondo Risorse Decentrate dei dirigenti sanitari per l'anno 2021, con allegata la relazione tecnico-finanziaria di costituzione del Fondo;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 90 del 15 febbraio 2022, recante la costituzione del fondo per il finanziamento per l'anno 2021 della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sanitari, con allegata la relazione tecnico-finanziaria di costituzione del Fondo, che revoca la suddetta determinazione n. 830/2021;



VILPA
Nell



Visto il verbale n. 6 del 4 marzo 2022 del Collegio dei Revisori dei Conti che ha preso atto della costituzione del Fondo Risorse Decentrate dei dirigenti sanitari per l'anno 2021;

Vista la nota AIFA prot. n. 69295 del 8 giugno 2022, con la quale è stata integrata la nota AIFA prot. n. 59972 del 17 maggio 2022 di riscontro alle note MEF – RGS prot. 64804 del 13/04/2022 e DFP 0032133 P14/04/2022, recante i *"Criteri di erogazione della retribuzione di risultato dei Dirigenti Sanitari 2019"*;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 642 del 28 maggio 2020, recante la costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica che ha individuato il dott. Antonino Laganà quale Presidente della detta Delegazione, nonché la determinazione del Direttore Generale n. 1242 del 30 novembre 2020, di modifica della composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

Vista la Determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 53 del 14 febbraio 2023, di conferma e integrazione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale della dirigenza sanitaria (già dirigenza delle professionalità sanitarie), di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché al personale della dirigenza sanitaria in posizione di comando, con formale provvedimento, da altra amministrazione.

Articolo 2

(Consistenza del Fondo Risorse Decentrate per i Dirigenti sanitari)

1. L'ammontare del Fondo destinato all'erogazione della retribuzione di risultato, al netto delle voci retributive corrispondenti alle indennità di posizione fissa, variabile e di specificità medica, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2021, è pari a euro 3.028.822,00 (tremilioniventottomilaottocentoventidue/00) al lordo dei contributi previdenziali, comprensivo degli incrementi dell'indennità di risultato, di cui all'art. 68 del CCNL Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, del 9 marzo 2020, pari a euro 875.469,00 (ottocentosettantacinquemilaquattrocentosessantanove/00).

2. In analogia a quanto stabilito per gli anni 2019 e 2020 per il Fondo risorse decentrate dei Dirigenti sanitari, anche per il 2021 si procede a decrementare le risorse ex art. 68 CCNL Area Funzioni Centrali - triennio 2016-2018 con le somme riconosciute, a titolo di differenziale di retribuzione ex art. 63 co. 4 del summenzionato CCNL, a n. 31 unità di personale della dirigenza sanitaria di AIFA, a seguito degli accordi resi in sede di conciliazione giudiziale e di transazione stragiudiziale. Tale decremento, quantificato in euro 113.334,00 (centotredicimilatrecentotrentaquattro/00) per il 2021, rientra nell'importo di euro 875.469,00 (ottocentosettantacinquemilaquattrocentosessantanove/00) di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Fondo destinato all'erogazione della retribuzione di risultato è altresì incrementato, nell'anno di riferimento, dei compensi derivanti dagli incarichi aggiuntivi al netto dei compensi spettanti al personale che ha svolto i detti incarichi (pari ad euro 168,00), i compensi derivanti dai contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004 (pari ad euro 16.490,00) e i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 (pari ad euro 59.812), per un totale pari ad euro 76.470,00 (settantaseimilaquattrocentosettanta/00). Non risultano, invece, per l'anno 2021, compensi derivanti dai servizi resi nei confronti dei terzi.

Articolo 3

(Criteri di attribuzione della retribuzione di risultato)

1. Nel corso del 2021 la Direzione Generale ha assegnato, nell'ambito della programmazione di budget, obiettivi specifici e concordati ad ogni singola struttura organizzativa di AIFA (Area, Settore, Ufficio). A seguito di verifica realizzata dal preposto Ufficio del Controllo di Gestione sui risultati conseguiti, le somme verranno erogate al personale della dirigenza sanitaria secondo i criteri di seguito illustrati:

A) il 70% della retribuzione di risultato, verrà determinata sulla base degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale ad ogni singola struttura organizzativa di AIFA, di cui al capoverso precedente, nella seguente misura:

- 100% per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;
- 70% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 70 e il 79,9;
- 50% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 51 e il 69,9;
- non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51;

B) il 20% della retribuzione di risultato verrà determinato sulla base degli obiettivi quantitativi assegnati per l'anno 2021 ad ogni singolo dirigente sanitario nella seguente misura:

- 100% per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;
- 70% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 70 e il 79,9;
- 50% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 51 e il 69,9;
- non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51;

C) il 10% della retribuzione di risultato verrà determinato sulla base degli obiettivi qualitativi assegnati per l'anno 2021 ad ogni singolo dirigente sanitario nella seguente misura:

- 100% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 70 e 100;
- 75% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 51 e 69;
- 50% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 25 e 50;
- 25% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 0 e 24;

2. La retribuzione di risultato spettante sarà proporzionata in funzione dell'incarico assegnato al dirigente sanitario nel periodo, anche parziale, in esame, ovvero all'indennità di posizione contrattuale percepita, ad eccezione dei dirigenti sanitari medici a cui si applica convenzionalmente la posizione riconosciuta ai dirigenti sanitari farmacisti.

3. L'indennità sarà inoltre proporzionata in relazione anche alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni.

VILPA
PACU

4. Eventuali somme residue verranno corrisposte ai dirigenti sanitari, quale maggiorazione della retribuzione di risultato, proporzionalmente alla percentuale della valutazione complessiva, esclusivamente se, in base al sistema di valutazione della performance, sia stato raggiunto almeno il 90% degli obiettivi, di cui all'art. 3, comma 1 della presente ipotesi di accordo.

5. L'ammontare del Fondo per gli incarichi aggiuntivi, per i compensi derivanti dai contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004 e per i risparmi sui buoni pasto non erogati nell'anno 2020 pari ad euro 76.470,00 (settantaseimilaquattrocentosettanta/00), nonché gli incrementi del fondo ex art. 68 CCNL Area Funzioni Centrali - triennio 2016-2018 pari ad euro 875.469,00 (ottocentosettantacinquemilaquattrocentosessantanove/00), per un totale di euro 951.939,00 (novecentocinquantunomilanovecentotrentanove/00), sarà distribuito in maniera egualitaria, proporzionalmente alla percentuale complessiva individualmente raggiunta, tra il personale dirigente sanitario.

6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, ai dirigenti sanitari che conseguano le valutazioni più elevate, sulla base delle valutazioni espresse dai dirigenti della propria struttura in applicazione del sistema di rilevazione e valutazione vigente in AIFA, è attribuita una maggiorazione pari al 30% della retribuzione di risultato individuale prevista dal presente articolo comma 1 lett. B) e C), relativo alla produttività determinata sulla base degli obiettivi assegnati, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato, correlata alla valutazione di performance individuale.

7. La maggiorazione del 30% della retribuzione di risultato individuale, così come indicato al comma 6, è attribuito al personale dirigente sanitario AIFA, che abbia conseguito le valutazioni più elevate, entro il limite massimo del 5% del numero complessivo di dirigenti sanitari che abbiano ricoperto un incarico nell'anno 2021. Nel caso in cui il numero di dirigenti sanitari che hanno conseguito la valutazione massima nell'anno 2021 è superiore al predetto 5%, avranno diritto alla corresponsione della maggiorazione in argomento i dirigenti che soddisfano i seguenti requisiti:

A) aver conseguito nel triennio 2018-2020 le valutazioni migliori;


B) in subordine, la maggiore anzianità di servizio effettivo nell'amministrazione;

8. Per la distribuzione e ripartizione dei compensi riguardanti i costi orari del personale di cui all'art. 6, comma 2, lettere d) ed e), del Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, si applica l'accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sottoscritto definitivamente in data 14 giugno 2016, di cui in premessa.

La delegazione di parte pubblica:

Il Presidente

Dott. Antonino Laganà



Le OO.SS.:

FP/CGIL

De Luigi Francesco

CISL/FPS

UIL PA Dirigenti

De Luigi

CIDA

CONFSAL/UNSA

DIRSTAT

De Luigi

UNADIS

FIRMATO

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM

De Luigi

De Luigi